

# Istanza per il rilascio di un Provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo ad un progetto di impianto agrivoltaico

T.A.R. Basilicata, Sez. I 19 maggio 2022, n. 390 - Donadono, pres. ed est. - Umfredo Energia S.r.l. (avv.ti Ballero Dalla Dea e Covella) c. Regione Basilicata (n.c.).

**Ambiente - Istanza per il rilascio di un Provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo ad un progetto di impianto agrivoltaico - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.**

(*Omissis*)

## FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli art. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;

Premesso che la parte ricorrente riferisce che:

- in data 30/12/2020-26/1/2021, nr. 0000268/23AB del 26/1/2021, è stata presentata alla Regione Basilicata l'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale in materia ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del d. lgs. n. 152/2006 relativa al "Progetto definito di un impianto agrivoltaico della potenza complessiva pari a 19,518720 MW, da ubicare in agro del comune di Banzi (PZ), delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili da ubicare in agro dei comuni di Banzi (PZ) e Genzano di Lucania (PZ)";

- con nota prot. n. 4173 del 15/2/2022, la Regione ha comunicato che «ai sensi di quanto disposto dal d. lgs n. 152/2006 e, in attuazione della D.G.R. n. 35 del 21.01.2022, adottata in coerenza con il citato d. lgs. e avente ad oggetto "Disposizioni procedurali in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale", quest'ufficio non può procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale [...] in quanto l'oggetto dell'istanza in parola è riferito ad un intervento ricompreso nell'art. 6, comma 6, del d. lgs. n. 152/2006 e, pertanto, deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA»; con la precisazione che la suddetta deliberazione si applica anche per le istanze pendenti per le quali non si è ancora provveduto ad avviare il procedimento istruttorio; nel contempo la Regione ha altresì chiesto alla Società di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di 30 giorni dalla relativa ricezione della nota, con avviso che, in caso contrario, si procederà "all'archiviazione dell'istanza di PAUR e al rimborso delle somme versate per gli oneri istruttori";

Rilevato che, a sostegno dell'impugnativa in esame, la parte ricorrente deduce che:

- il procedimento istruttorio per il rilascio del PAUR sarebbe stato già avviato per effetto dell'istanza presentata dalla Società ricorrente, ed avrebbe già superato gli step procedurali di cui all'art. 27-bis, co. 2 e 3, del d. lgs. n. 152/2006;

- gli operatori economici avrebbero la facoltà di non avvalersi del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, laddove evidenti ragioni di opportunità – nel caso di specie, l'inerzia della Regione Basilicata nel dare impulso ai procedimenti di screening per i progetti fotovoltaici, e la prassi costante di concluderli con determina di assoggettamento a VIA – rendano meno onerosa per gli operatori la presentazione diretta di un'istanza di VIA; l'obbligo di screening VIA introdotto dalla Regione Basilicata con la delibera G.R. n. 35/2022 sarebbe in contrasto con il par. 14.8 delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al D.M. 10.09.2010, laddove si prevede espressamente che "per gli impianti di cui al punto 14.7 [n.d.r. gli impianti eolici e fotovoltaici di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW] è fatta salva la possibilità per il proponente di presentare istanza di valutazione di impatto ambientale senza previo esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità"; le Linee Guida avrebbero natura inderogabile allo scopo di essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, essendo la disciplina in materia riservata in via esclusiva alla legislazione statale; l'obbligo di screening VIA aprioristicamente introdotto dalla Regione determinerebbe un aggravamento del procedimento, essendo palesemente controproducente in termini di tempi e costi sostenuti dagli operatori;

- l'intendimento di archiviare il procedimento in corso per svolgere lo screening VIA sarebbe irragionevole se si considera lo stato avanzato in cui si trova il procedimento istruttorio scaturito dall'istanza della Società ricorrente; l'autorità competente ben potrebbe pronunciarsi direttamente nel procedimento in corso, con conseguente salvezza dell'attività istruttoria fin qui svolta; peraltro, laddove la Regione avesse osservato i termini procedurali previsti dall'art. 27-bis del TUA, il procedimento in esame sarebbe stato già concluso;

Considerato che:

- con sentenza n. 273 del 11/4/2022 di questo Tribunale, la delibera n. 35 del 2022 è stata già annullata, con decisione avente efficacia *erga omnes* in quanto riferita ad un atto di carattere generale ed inscindibile (cfr. Cons. St., sez. VI, 17/7/2019, n. 5028);

- il contraddittorio processuale risulta successivamente instaurato in data 26/4/2022, con il deposito dell'atto introduttivo

del giudizio notificato il 13/4/2022;

- sicché, relativamente alla suddetta delibera, l'impugnativa in esame, proposta dopo l'annullamento in sede giurisdizionale, risulta inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. b), c.p.a., come da avviso verbalizzato in udienza ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a., stante l'inidoneità della suddetta delibera a spiegare qualsivoglia efficacia lesiva nei confronti della parte ricorrente già al momento dell'introduzione del presente giudizio;

Ritenuto che risultano fondate ed assorbenti le doglianze di illegittimità derivata proposte avverso la nota regionale impugnata, comportante un arresto procedimentale rispetto al PAUR in questione, in quanto:

- le Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvate con decreto ministeriale del 10/9/2010 ai sensi dell'art. 12, co. 10, d. lgs. n. 387 del 2003, concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative, prevedono espressamente, al punto 14.8, che per gli impianti fotovoltaici di potenza complessiva superiore a 1 MW, come quello in questione, "è fatta salva la possibilità per il proponente di presentare istanza di valutazione di impatto ambientale senza previo esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità";

- in proposito è stato precisato che le Regioni devono conformarsi alle Linee Guida ex D.M. 10/9/2010, le quali, essendo approvate in sede di Conferenza Unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni, per cui sono da ritenere inderogabili e vincolanti per le Regioni, costituendo il completamento dell'art. 12 del d. lgs. n. 387/2003 nell'indicazione delle puntuali modalità attuative della normativa statale primaria, da applicare in modo uniforme in tutto il territorio nazionale (cfr. tra le tante Corte cost., 30/7/2021, n. 177 e, da ultimo, 25/3/2022, n. 77; Cons. St., sez. IV, 27/9/2018, n. 5564);

- la suddetta facoltà del proponente, di presentare la domanda VIA anche per i progetti per i quali l'art. 6, co. 6, d lgs n. 152/2006 prevede la verifica di assoggettabilità alla VIA, va inquadrata nello scopo generale della normativa in questione, ivi comprese le Linee Guida, di semplificare ed accelerare, per quanto è possibile, i procedimenti in materia, per cui è da escludere l'imposizione, da parte della Regione, della obbligatorietà della procedura di screening qualora quest'ultima di fatto comporti un aggravio procedimentale, nei casi in cui si manifesti, a giudizio del proponente interessato, una elevata probabilità che il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA si concluda con una determinazione di assoggettamento al procedimento di VIA;

Ravvisato che le spese di lite ed il rimborso del contributo unificato vanno poste a carico della Regione, soccombente in via prevalente, nella misura liquidata in dispositivo tendendo conto anche della serialità di vari ricorsi proposti in materia da diversi ricorrenti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara l'inammissibilità dell'impugnativa della delibera di Giunta Regionale n. 35 del 21/1/2022 e per il resto accoglie il ricorso, annullando per l'effetto la nota regionale impugnata.

Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio, nella misura di euro 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(*Omissis*)

